

# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

# Città Metropolitana di Napoli

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Nº 1 del 03/01/2024

#### OGGETTO: MODIFICA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2024

L'anno 2024, il giorno tre del mese di Gennaio alle ore 13:15, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco Salvatore Cappiello, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
CAPPIELLO SALVATORE	Sindaco	Si	
IACCARINO GIOVANNI	Vice Sindaco	Si	
ARNESE ANTONELLA	Assessore	Si	
PASQUARIELLO ANNALISA	Assessore	Si	
IACCARINO ANNA	Assessore	Si	
D'ESPOSITO MARCO	Assessore	Si	

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Loredana Lattene**, incaricato della redazione del seguente verbale.

#### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

#### OGGETTO: MODIFICA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2024

L'Assessore al Bilancio, Avv. Anna Iaccarino, vista la proposta del Settore IV, condivisa nel contenuto, la sottopone alla Giunta comunale affinché deliberi in conformità della stessa.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo "Regolamento comunale dell'Imposta di soggiorno", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 febbraio 2012 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16 marzo 2012, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 maggio 2013, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2018 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2019;

**Dato atto** che le tariffe ad oggi vigenti sono quelle di cui all'art. 6 del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, come modificato ed approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2019;

#### Richiamati:

- l'art. 4, comma 1, del d.lgs n. 23 del 14.03.2011 rubricato "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a norma del quale "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.";
- l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, a norma del quale: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi. ";
- l'art. 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai

sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";

- l'art. 3, commi 1 e 2, della L. 212/2000 a norma del quale: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.";

#### Dato atto che:

- il territorio del Comune di Piano di Sorrento è interessato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando una risorsa significativa per l'indotto economico, comportano, tuttavia, oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale;
- per poter incentivare e mantenere costante nel tempo la presenza turistica sul territorio occorre investire in tale ambito, offrendo adeguati servizi pubblici e provvedendo a realizzare idonei interventi finalizzati al miglioramento del decoro urbano e alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale, nonchè alla programmazione di eventi culturali con conseguente necessità di avere a disposizione adeguate risorse finanziarie da stanziare per le predette finalità;
- i Comuni possono utilizzare l'imposta di soggiorno anche come leva per una politica di controllo del territorio e di mitigazione degli effetti riflessi delle presenze turistiche;

**Tenuto conto** della volontà dell'Amministrazione, espressa dall'Assessore al Bilancio, di procedere pertanto ad una rimodulazione dell'imposta di soggiorno, anche in linea con quanto previsto da altri comuni appartenenti allo stesso ambito geografico della Penisola Sorrentina, per raggiungere gli obiettivi strategici che l'Amministrazione si è proposta in ambito turistico, oltre che per poter garantire un'adeguata erogazione dei servizi a disposizione della comunità e dell'utenza turistica;

Atteso che l'entrata tributaria conseguente, rapportata al fabbisogno di spesa in ambito turistico, risulta essere indispensabile per assicurare gli equilibri pluriennali del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 6 del nuovo "Regolamento comunale dell'Imposta di soggiorno" approvato con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2023, che dispone:

- "L'imposta di soggiorno, applicata secondo criteri di gradualità, è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata sulla scorta della seguente segmentazione:
- a) Strutture alberghiere classificate con 5 stelle;
- b) Strutture alberghiere classificate con 4 stelle;
- c) Strutture alberghiere classificate con 1, 2 e 3 stelle;
- *d)* Strutture ricettive extra alberghiere;
- e) Strutture classificate come camping differenziando: il pernottamento in piazzole attrezzate, il pernottamento in tenda ed il pernottamento in bungalow;

- 2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui, in assenza di provvedimento, resta confermata la tariffa stabilita nel precedente esercizio";

**Ritenuto** opportuno, pertanto, rimodulare l'impianto tariffario del tributo in oggetto, in coerenza con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 secondo lo schema di seguito riportato:

STRUTTURE ALBERGHIERE			
Classificazione	Imposta		
Fino a 3 stelle	2,00		
4 stelle	4,00		
5 stelle	5,00		
CAMPING			
Classificazione	Imposta		
Camping (piazzole attrezzate)	1,50		
Camping (pernottamento in bungalow)	2,00		
B&B E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE			
Classificazione	Imposta		
Unica	4,00		

**Visto** l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la Legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato 1'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Legge della Regione Campania n. 17 del 24 novembre 2001;

Vista la proposta di deliberazione del Settore IV;

**Visti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Con votazione unanime

#### **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento nel periodo <u>dal 1º</u> <u>Aprile al 31 Ottobre</u>, secondo il prospetto di seguito riportato, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore:

STRUTTURE ALBERGHIERE			
Classificazione	Imposta		
Fino a 3 stelle	2,00		
4 stelle	4,00		
5 stelle	5,00		
CAMPING			
Classificazione	Imposta		
Camping (piazzole attrezzate)	1,50		
Camping (pernottamento in bungalow)	2,00		
B&B E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE			
Classificazione	Imposta		
Unica	4,00		

- 2) **di dare atto** che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dall'anno di imposta 2024;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (G.U. Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 4) **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere tempestivamente operativa la disciplina tariffaria.

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

#### OGGETTO: MODIFICA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2024

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a) dello Statuto comunale, art. 7, comma 1, del Reg. dei Controlli Interni dell'Ente e art. 40 del Reg. di Contabilità

Piano di Sorrento, 03/01/2024

Il Funzionario Responsabile f.to Dott.ssa Raffaella Russo

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a) dello Statuto comunale, art. 7, comma 2, del Reg. dei Controlli Interni dell'Ente e art. 40 del Reg. di Contabilità

Piano di Sorrento, 03/01/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario f.to Dott.ssa Raffaella Russo Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Salvatore Cappiello
documento sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale **Dott.ssa Loredana Lattene**documento sottoscritto digitalmente